

Gazzetta ufficiale

C 122

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

9 aprile 2018

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 122/01	Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2018, relativa alla nomina del direttore esecutivo di Europol	1
2018/C 122/02	Avviso all'attenzione della persona e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	3
2018/C 122/03	Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	4

Commissione europea

2018/C 122/04	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------------	---

IT

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 122/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8805 — Panalpina/DFG/PA NL Perishables) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2018/C 122/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8824 — Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 2018

relativa alla nomina del direttore esecutivo di Europol

(2018/C 122/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, il mandato dell'attuale direttore esecutivo di Europol è prorogato fino al 1° maggio 2018. Occorre pertanto nominare un nuovo direttore esecutivo di Europol.
- (2) La decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1° maggio 2017 fissa le norme per la selezione, la proroga del mandato e la destituzione del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol.
- (3) Il posto è stato ritenuto vacante dal 30 luglio 2017, nove mesi prima della scadenza del mandato dell'attuale direttore esecutivo di Europol, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1° maggio 2017. Un avviso di posto vacante di direttore esecutivo di Europol è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 23 maggio 2017⁽²⁾.
- (4) In virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794, un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione («comitato di selezione») ha redatto un elenco ristretto dei candidati. Il 19 settembre 2017 il comitato di selezione ha redatto una relazione motivata.
- (5) Sulla base della relazione del comitato di selezione e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 e della decisione del consiglio di amministrazione del 1° maggio 2017, il consiglio di amministrazione ha emesso un parere motivato il 3 ottobre 2017 sulla nomina del direttore esecutivo di Europol, in cui ha proposto al Consiglio un elenco ristretto di tre candidati idonei al posto.
- (6) Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha scelto la sig.ra Catherine DE BOLLE, cittadina belga, quale prossimo direttore esecutivo di Europol e ha informato la commissione competente del Parlamento europeo della sua selezione ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, quarto comma del regolamento (UE) 2016/794.

⁽¹⁾ GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 162 A del 23.5.2017, pag. 1.

- (7) Il 29 gennaio 2018 la candidata prescelta è comparsa dinanzi alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo («commissione LIBE»), che il 1° marzo 2018 ha emesso il suo parere conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2016/794,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Catherine DE BOLLE è nominata direttore esecutivo di Europol per il periodo dal 2 maggio 2018 al 1° maggio 2022 nel grado AD 15.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. RADEV

Avviso all'attenzione della persona e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 122/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona e delle entità che figurano nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio⁽²⁾, e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona e 21 entità all'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco dell'ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718>

Facendo seguito alla decisione dell'ONU, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di inserire la persona e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione della persona e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1509, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

La persona e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C — Questioni orizzontali
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ GU L 91 del 9.4.2018, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 224 del 31.8.2017 pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 9.4.2018, pag. 2.

Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 122/03)

Si richiama l'attenzione dell'interessato sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548.

L'interessato è la persona fisica che soddisfa i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

L'interessato può rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 91 del 9.4.2018, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

6 aprile 2018

(2018/C 122/04)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2234	CAD	dollari canadesi	1,5650
JPY	yen giapponesi	131,32	HKD	dollari di Hong Kong	9,6014
DKK	corone danesi	7,4474	NZD	dollari neozelandesi	1,6884
GBP	sterline inglesi	0,87295	SGD	dollari di Singapore	1,6138
SEK	corone svedesi	10,2983	KRW	won sudcoreani	1 310,95
CHF	franchi svizzeri	1,1798	ZAR	rand sudafricani	14,7757
ISK	corone islandesi	121,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7138
NOK	corone norvegesi	9,5860	HRK	kuna croata	7,4240
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 850,50
CZK	corone ceche	25,339	MYR	ringgit malese	4,7363
HUF	fiorini ungheresi	312,56	PHP	peso filippino	63,690
PLN	zloty polacchi	4,1983	RUB	rublo russo	70,8270
RON	leu rumeni	4,6636	THB	baht thailandese	38,280
TRY	lire turche	4,9644	BRL	real brasiliano	4,1111
AUD	dollari australiani	1,5934	MXN	peso messicano	22,3317
			INR	rupia indiana	79,4810

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8805 — Panalpina/DFG/PA NL Perishables)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 122/05)

1. In data 3 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Panalpina Welttransport (Holding) AG («Panalpina», Svizzera),
- Dutch Flower Group B.V. («DFG», Paesi Bassi).

Panalpina e DFG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'attività neerlandese di Panalpina nel settore delle merci deperibili («PA NL Perishables»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Panalpina: spedizione merci e altri servizi come la logistica,
- DFG: commercio mondiale di fiori freschi recisi e piante.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8805 — Panalpina/DFG/PA NL Perishables

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8824 — Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 122/06)

1. In data 3 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Mitsui Rail Capital Europe GmbH («MRCE», Germania), appartenente al gruppo Mitsui (Giappone),
- Siemens Nederland NV («Siemens», Paesi Bassi), appartenente al gruppo Siemens (Germania).

MRCE e Siemens acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un'officina di manutenzione per locomotive nella zona portuale di Rotterdam.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MRCE: leasing operativo di materiale rotabile, appalti e finanziamenti per l'acquisto di locomotive;
- Siemens: opera principalmente attraverso le divisioni Power and Gas, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Healthineers e Siemens Gamesa Renewable Energy.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8824 — Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT